

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3550

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in materia di elezione dei componenti dei consigli degli ordini professionali

Presentata il 16 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli ostacoli che spesso si frappone allo sviluppo dell'esercizio della libera professione, dei giovani e non solo, è sicuramente costituito dai gruppi di potere che governano gli ordini professionali, che a causa della mancanza di un limite alle candidature degli stessi di fatto sono governati sempre dallo stesso gruppo di potere, che monopolizza tutto il mercato, con le conseguenze che tutti conosciamo.

Bene sarebbe procedere alla liberalizzazione delle professioni ma, come sappiamo bene, riformare gli ordini professionali nel complesso non è cosa facile.

Per migliorare l'attuale situazione basterebbe una semplice modifica dell'arti-

colo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, al fine di porre un limite alla rieleggibilità dei consigli degli ordini e collegi professionali e dei loro presidenti, in modo da assicurare un ricambio degli stessi. Con ciò si aprirebbero nuovi spazi di democrazia all'interno degli ordini professionali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono governati da gruppi di potere che impongono le proprie regole, non sempre a vantaggio e a garanzia dei professionisti.

Purtroppo, come non è difficile immaginare, quando un potere viene esercitato troppo a lungo ogni tipo di deviazione è probabile.

PROPOSTA DI LEGGE

1. All'articolo 2 del decreto legislativo lungotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili per un altro biennio.

I componenti del Consiglio eletti per due volte consecutive non sono rieleggibili ».

2. I componenti ed i presidenti dei Consigli dell'ordine o collegio eletti per più di due volte consecutive, alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente dalla carica e si procede alla elezione di un nuovo Consiglio.

